



AGENZIA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA

Via Benedetta, 14 – 06123 Perugia – Tel 075 4693100 – adisu@pec.it – www.adisu.umbria.it - C.F. e P.Iva 00453460545
Servizio III – Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio
Sezione I – Lavori e manutenzione straordinaria

SISMA 2016

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLE OPERE PUBBLICHE

(ART. 14 D.L. 17.10.2016 N. 189 CONVERTITO IN L. 15.12.2016 N. 229)
(O.C.S.R. NN. 33/2017 – 37/2017 – 56/2018 – 109/2020)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

	PROCEDURA NEGOZIATA
	ART. 2, COMMA 2-BIS DEL D.L. 17.10.2016, N. 189 ART. 1, COMMA 3 E ART. 11, COMMA 1 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
OGGETTO:	<p>“INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA DELLO STUDENTE (PADIGLIONE 4) DI VIALE Z. FAINA IN PERUGIA, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26/30 OTTOBRE 2016”</p> <ul style="list-style-type: none">✓ UBICAZIONE: VIALE ZEFFERINO FAINA N.4, PERUGIA✓ IDENTIFICAZIONE CATASTALE: FG. 234 – P.LLA 121✓ R.U.P: ING. ELENA CHESSA✓ DENOMINAZIONE INTERVENTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA DELLO STUDENTE (PADIGLIONE 4) DI VIALE Z. FAINA IN PERUGIA✓ SOGGETTO ATTUATORE: AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADISU)✓ C.U.P: H93H18000110001
	<i>Attuazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche (art. 14 D.L. 17/10/2016 n. 189 convertito in L. 15/12/2016 n. 229; O.C.S.R. n. 56/2018)</i>

Il Dirigente del Servizio III “Lavori, sicurezza, patrimonio e provveditorato”

Visti:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”) ed in particolare l’Art. 36, comma 2, lettera b);
- D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito dalla Legge 15/12/2016, n. 229” e ss.mm.ii, ed in particolare l’Articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016 come modificato dall’articolo 1-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
- le Linee Guida ANAC n. 1 e 4 e ss.mm.ii.;
- l’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*”, nell’ambito della quale è compreso l’intervento denominato “Casa dello Studente (Padiglione 4)”;
- l’Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020;
- la nota relativa al Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016, il commissario straordinario del governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016, la centrale unica di committenza agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. – Invitalia;

Richiamata la propria Determina a contrarre n. 204 del 29/03/2021;

Considerato che il presente avviso è stato sottoposto con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

RENDE NOTO

Che è aperto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse relativa all’indagine di mercato avviata dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria per l’individuazione dei soggetti da invitare a una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di adeguamento sismico della Casa dello Studente (Padiglione 4) di Viale Z. Faina in Perugia a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016, secondo il seguente avviso redatto sulla base della determinazione a contrarre sopra richiamata.

L’intervento è ricompreso nel secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche, Allegato 1, approvato con Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018.

SI RAPPRESENTA, CONSEGUENTEMENTE, QUANTO SEGUE

1) PREMESSE

1.1 L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice degli appalti, avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di adeguamento sismico della Casa dello Studente (Padiglione 4) di Viale Z. Faina in Perugia, come meglio di seguito specificato, per un importo massimo pari ad € 192.001,72, al netto dell’IVA e di ogni altro onere.

1.2 Natura dell'avviso

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e del principio di rotazione per il conferimento dell'incarico specificato nei successivi paragrafi. L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

1.3 Tipologia di affidamento

L'affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 17.10.2016, n. 189, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo anche solo "ANAC") n. 1/2016, in materia di affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Ciò premesso, è pubblicato il presente avviso nell'ottica dell'economicità, della semplificazione e della celerità dell'azione amministrativa, per procedere ad individuare dieci soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di cui all'oggetto.

1.4 Criterio di aggiudicazione

In conformità all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21.11.2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica", la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 con applicazione, al ricorrere dei presupposti ex lege, del sistema di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, di cui all'art. 97, comma 8 del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020.

1.5 Il presente avviso è altresì stato elaborato in osservanza delle indicazioni di cui alle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo anche solo "ANAC") in materia, in particolare le Linee Guida n. 1/2016, in materia di affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, e le Linee Guida n. 4/2016, in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, e loro eventuali successivi aggiornamenti.

2) COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

2.1 Committente e Amministrazione aggiudicatrice:

Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria 06123 Perugia, Via Benedetta n.14, C.F. e P.IVA 00453460545

Indirizzo Internet: <https://www.adisu.umbria.it>

Ufficio di riferimento: Sezione I "Lavori e manutenzione straordinaria" del Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio"

tel. 0754693275/3259

Pec: adisu@pec.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Elena Chessa (e-mail: elena.chessa@adisu.umbria.it)

Piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della successiva procedura negoziata, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005.

3) NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

3.1 Il presente avviso si riferisce all'affidamento di incarico attinente ai servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice. In particolare riguarda l'espletamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di adeguamento sismico della Casa dello Studente (Padiglione 4) di Viale Z. Faina in Perugia.

3.2 Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € 2.200.000,00 (diconsi duemilioniduecentomila/00) oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, secondo l'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, specificato come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.21	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	1,20	620.000,00	7,819958%
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	1.220.000,00	6,676681%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	100.000,00	13,000000%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	150.000,00	11,502830%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	110.000,00	12,625935%
TOTALE				2.200.000,00	

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice la **prestazione principale** è quella relativa alle opere della categoria e ID: STRUTTURE S.04

3.3 Importo a base di gara del servizio da affidare

Importo presunto a base di gara: € 192.001,72 (euro centonovantaduemilaunovirgolasettantadue), oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", come dall'allegato "**Determinazione dei corrispettivi**" al presente avviso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è pari a € 0,00, in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento dell'incarico.

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivo
b.II) Progettazione Definitiva	€ 106.657,64
b.III) Progettazione Esecutiva	€ 85.344,08
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA	€ 192.001,72

Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse.

Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi **a corpo**. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per

l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e tutte le prestazioni accessorie necessarie per la cantierabilità dei lavori. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

4) DURATA, FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

4.1 Durata

Il tempo stimato per lo svolgimento dell'incarico, dalla stipula del contratto, è di **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi, così suddivisi:

- **75 (settantacinque)** giorni naturali e consecutivi quanto alla redazione del progetto definitivo decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione;
- **25 (venticinque)** giorni naturali e consecutivi quanto alla redazione del progetto esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), e 4, del DL 189/16;
- eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della verifica/validazione del progetto: **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi;

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, l'ADiSU si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura: in tal caso il termine per la redazione del progetto decorre dalla suddetta consegna.

4.2 Valore stimato dell'appalto

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 199.681,79, al netto di Iva.

4.3 Finanziamento

L'intervento è inserito nel secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, approvato dall'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018; la congruità dell'importo richiesto è stata approvata mediante comunicazione di esito positivo C.I.R. ID 1215 dell'U.S.R. assunta al prot. A.Di.S.U n. 24802/18 del 11/12/2018.

L'Ufficio speciale per la Ricostruzione procederà all'erogazione del finanziamento mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante secondo la tempistica e le modalità indicate dall'O.C.S.R. n. 56/2018.

4.4 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, da intendersi a corpo, della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali, nonché con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e s.m.i..

Ai sensi del comma 1 dell'art. 207, rubricato "*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*", del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in legge n.77 del 17 luglio 2020 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), come modificato dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 183/2020 (c.d. "*Milleproroghe 2021*"), l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

4.5 Pubblicazione avviso

Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature come appresso specificata, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e precisamente all'indirizzo web <https://www.adisu.umbria.it/area-fornitori>, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020, per complessivi 15 giorni consecutivi.

Tutte le eventuali variazioni e/o chiarimenti relativi verranno ivi pubblicati con apposito avviso.

4.6 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all'indirizzo PEC: adisu@pec.it indicando nell'oggetto "**Indagine di mercato per l'affidamento di un servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo ai lavori di adeguamento sismico della Casa dello Studente (Padiglione 4) – chiarimenti/informazioni**".

Le richieste dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/08/2021**, ossia 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del presente avviso, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e precisamente all'indirizzo web <https://www.adisu.umbria.it/area-fornitori>.

5) SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare la propria manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1 del Codice e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

In particolare possono candidarsi:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato agli interessati di manifestare la propria candidatura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al candidato che presenta la propria manifestazione di interesse in raggruppamento consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02.12.2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta **l'esclusione** di entrambi i concorrenti.

È vietato al concorrente che presenta la propria candidatura in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti che non presentano manifestazione di interesse possono presentare offerta, per il medesimo avviso, in forma singola o associata.

Gli affidatari dovranno accettare tutti i controlli anche successivi previsti nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invalitalia.

6) REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui

all'art. 8 del D.M. n.263/2016.

N.B.: L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

a.1 nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;

a.2 nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della legge n. 18 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;

a.3 nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;

a.4 nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):

a.4.1 i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;

a.4.2 il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

a.4.3 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

a.4.4 qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati.

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1 professionisti dipendenti;

b.2 professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;

- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.

7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I candidati, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi dell'allegato **Modello - Manifestazione Interesse**.

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera d'invito/disciplinare di gara a tal scopo redatto.

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche** (per i professionisti singoli o associati). Al candidato di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di

iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Più specificamente, nell'ambito dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 6 e come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 7.3.5 rubricato "Professionalità minime richieste in capo al partecipante", il candidato deve disporre ed indicare i professionisti costituenti il gruppo di lavoro in possesso dei requisiti professionali e abilitativi specificati nel paragrafo 7.3.5, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

7.1.2 Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 46 comma 1 del Codice, previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* – in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017).

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Più specificamente, devono essere posseduti i seguenti requisiti:

- requisiti dei professionisti singoli o associati

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della presentazione della manifestazione di interesse, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- requisiti delle società di professionisti

essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- requisiti delle società di ingegneria

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un **direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- requisiti dei raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la **presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale e all'elenco speciale di cui al successivo punto 7.1.3, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra.

- requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Essere in possesso dei requisiti previsti per le società di professionisti e per le società di ingegneria, come sopra individuati, ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

7.1.3 Iscrizione presso l'elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 e loro ss.mm.ii..

Tale requisito deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE (ivi compreso il giovane professionista).

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente avviso, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

L'iscrizione all'Anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3), così come modificata dall'O.C.S.R. n. 35 del 31 luglio 2017 e ss.mm.ii..

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al Codice, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. **L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.**

La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.1 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato, per un importo stimato pari a €

200.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, **da intendersi quale cifra complessiva del triennio**; tale requisito è richiesto per il fatto in ragione del valore economico dell'appalto al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il candidato dichiara di aver effettuato, con buon esito, **negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato**, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori della categoria e ID indicata nella successiva tabella e il cui **importo complessivo, sia almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID (servizi cd. analoghi)**.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi analoghi

Categorie d'opere	ID. Opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Valore opere	Imp. minimo richiesto (2 volte)
EDILIZIA	E.21	I/d	€ 620.000,00	€ 1.240.000,00
STRUTTURE	S.04	Ix/b	€ 1.220.000,00	€ 2.440.000,00
IMPIANTI	IA.01	III/a	€ 100.000,00	€ 200.000,00
IMPIANTI	IA.02	III/b	€ 150.000,00	€ 300.000,00
IMPIANTI	IA.03	III/c	€ 110.000,00	€ 220.000,00
TOTALE				€ 4.400.000,00

7.3.2 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il candidato dichiara di aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato per la categoria e ID della successiva tabella, **n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura (servizi cd. di punta)**, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori analoghi, per dimensione caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ed il cui importo totale sia **almeno pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle rispettive categorie e ID**.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categorie d'opere	ID. Opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Valore opere	Imp. minimo richiesto (0,60 volte)
EDILIZIA	E.21	I/d	€ 620.000,00	€ 372.000,00
STRUTTURE	S.04	Ix/b	€ 1.220.000,00	€ 732.000,00
IMPIANTI	IA.01	III/a	€ 100.000,00	€ 60.000,00
IMPIANTI	IA.02	III/b	€ 150.000,00	€ 90.000,00
IMPIANTI	IA.03	III/c	€ 110.000,00	€ 66.000,00
TOTALE				€ 1.320.000,00

In conformità alla Linee guida ANAC n. 1/2016 approvate con delibera n. 973/2016 e s.m.i., specifica che:

1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera": nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto

dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare). Tale criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità", mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie ("impianti", "idraulica", etc.) il predetto criterio non trova applicazione ed appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, capo V);

2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17/06/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;

3) si precisa che i servizi di cui al presente punto 7.3.2 (servizi di punta), per ognuna delle classi e categorie di cui alla su indicata tabella, non possono essere frazionati (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo IV.2.2.3.2.).

7.3.3 Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato, o se costituite da meno di tre anni, nell'intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE), non inferiore a 3 (tre) unità. **Per lo svolgimento dell'incarico**, in caso di aggiudicazione, **il numero di unità di tecnici deve essere minimo pari a 3 (tre) unità** da indicare nominativamente con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.

7.3.4 Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) **non deve essere inferiore a 3 (tre) unità**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.

7.3.5 Professionalità minime richieste in capo al partecipante.

a. Per lo svolgimento dell'incarico a base di gara di progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'operatore concorrente dovrà, inoltre, disporre delle seguenti professionalità minime:

- a.1) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica;
- a.2) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile del coordinamento della progettazione;
- a.3) n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;
- a.4) n. 1 architetto, ingegnere o perito industriale, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;
- a.5) n. 1 professionista antincendio laureato e/o diplomato, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011, art.4);
- a.6) n. 1 architetto, ingegnere o geometra, abilitato al coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

b. Si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ex art. 24 comma 5 del Codice.

c. Per lo svolgimento dell'incarico, l'operatore concorrente dovrà necessariamente disporre di almeno 3 unità, come di seguito specificato:

- n. 1 Ingegnere e/o Architetto, iscritto nell'apposito albo, responsabile della progettazione edile, architettonica e strutturale;
- n. 1 Ingegnere e/o Architetto e/o Perito industriale, iscritto nell'apposito albo, responsabile della progettazione impiantistica;
- n. 1 professionista antincendio laureato o diplomato, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 4).

E' ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Si precisa e stabilisce che:

a) ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, i fini della partecipazione alla presente procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).

b) al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154 commi 4 e 5 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano allo scopo le linee guida n.1/2016 dell'ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad *"ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati"*. Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *"che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse"*.

c) in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 (paragrafo IV.2.2.2.4.), sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Si considerano servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la Stazione Appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

d) per il requisito dei servizi svolti, anche per i servizi c.d. "di punta", è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori, ovvero di sola progettazione, ovvero di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018, paragrafo 2.2.2.5).

e) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati secondo le modalità che verranno in seguito previste nel disciplinare di gara a corredo della lettera di invito.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

7.4.1 L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

7.4.2 Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

7.4.3 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE:

- i requisiti generali e i requisiti di idoneità devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o GEIE e da ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- i requisiti economico-finanziari (fatturato globale) di cui al punto 7.2.1 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso; la mandataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; i restanti requisiti sono posseduti collettivamente dai mandanti;

- i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.1 (servizi analoghi) devono essere soddisfatti con le modalità appresso definite:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.1 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Il presente requisito costituisce, dunque, eccezione alla regola della cumulabilità, essendo richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento. Infatti, pur prevedendosi che tale requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è imposto che sia la mandataria (in misura maggioritaria), sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo;

b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.1 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (servizi riferiti a lavori di maggiore importo riconducibili alla classe e categoria STRUTTURE S.04);

c) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub-associazione.

- i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.2 (servizi di punta) possono essere posseduti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dal presente disciplinare nel singolo ID.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3.2 (servizi di punta) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale (servizi riferiti a lavori di maggiore importo riconducibili alla classe e categoria STRUTTURE S.04).

(cfr. Chiarimento ANAC del 14 novembre 2018, pubblicato sul sito il 19 novembre 2018, relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta: «Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da

parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria»).

7.4.4 La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018, paragrafo IV.2.2.3.4.).

7.4.5 Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

7.4.6 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.4.7 Si precisa che:

a) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare solo la parte del servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

b) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, nella manifestazione di interesse devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

7.4.8 Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti per la partecipazione, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

7.5.1 I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- i requisiti generali e i requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare i requisiti di idoneità previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* – in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017) devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.

- i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2.1 (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere posseduti dal consorzio, che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata non designata per l'esecuzione del contratto (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo IV.2.2.3.4.)

I requisiti relativi **alle professionalità minime** di cui al paragrafo 7.3.5 sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dai singoli soggetti consorziati, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Codice.

8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, a cui si rimanda, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice: per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Quindi con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, le professionalità ivi richieste possono essere oggetto di avvalimento nei termini indicati dal predetto art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «*eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste*». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d'obbligo l'esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà dichiarare ai sensi e per gli effetti del artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 tale intenzione nel **Modello - Manifestazione Interesse** allegato, indicando specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e l'impresa ausiliaria.

Nella lettera di invito e nel disciplinare di gara a tal scopo redatto verranno in seguito fornite indicazioni in merito alla documentazione da produrre in caso di avvalimento.

9) SUBAPPALTO

Si rimanda interamente a quanto previsto all'art. 105 e art. 31, comma 8, del Codice.

10) SOPRALLUOGO

Nella fase di procedura negoziata che seguirà il presente avviso, non sarà obbligatoria l'effettuazione di un sopralluogo presso l'area oggetto di intervento finalizzata alla formulazione delle offerte.

A tal riguardo, in fase di invito a presentare offerta verrà fornita agli operatori economici selezionati un'adeguata documentazione tecnica da cui acquisire tutte le informazioni necessarie e volta ad assicurare la formulazione di un'offerta consapevole.

11) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

11.1 Gli operatori economici interessati devono far pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/08/2021** esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: adis@pec.it la manifestazione di interesse, redatta in conformità al **Modello - Manifestazione Interesse** allegato, riportando nell'oggetto della PEC la dicitura **“Indagine di mercato per l'affidamento di un servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo ai lavori di adeguamento sismico della Casa dello Studente (Padiglione 4)**. La manifestazione d'interesse deve essere resa dal Professionista ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o Consorzio ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandatario nel caso di R.T.P. **sottoscritta digitalmente**.

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l'indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine e la eventuale lettera di invito alla procedura negoziata conseguente. La manifestazione d'interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Operativamente il candidato dovrà compilare il **Modello – Manifestazione interesse** predisposto dall'ADiSU, trasformare il tutto in formato “pdf” e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse allegata al messaggio PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Le domande ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente la segnatura dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le domande presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione.

11.2 In caso di valutazione positiva della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, il Committente dispone l'ammissione degli operatori economici per il successivo sorteggio.

11.3 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente per l'ammissione al successivo sorteggio, la Committente procederà a richiedere i necessari chiarimenti e/o integrazioni. È in facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, a mezzo pec all'indirizzo adisu@pec.it; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il candidato sarà escluso dalla selezione.

11.4 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro il termine di 10 giorni, allo scopo indicato nella richiesta di integrazione del Committente, farà considerare come mai presentata la domanda.

11.5 L'esito negativo della domanda viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

12) SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

In ragione della complessità del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di celerità l'A.Di.S.U. intende procedere mediante individuazione di **10 (dieci)** operatori economici, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 17.10.2016, n. 189, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156. Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e proporzionalità nella scelta dei soggetti da consultare per l'affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, l'A.Di.S.U. procederà a sorteggiare **dieci candidati**, in possesso dei requisiti richiesti, attingendo dall'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse al presente avviso nel termine stabilito ed ammessi all'esito della procedura valutativa di cui al precedente paragrafo. **Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta a tutti gli interessati alla manifestazione. La data, l'orario e l'ubicazione verranno resi noti tramite avviso pubblicato sul profilo del Committente all'indirizzo web <https://www.adisu.umbria.it/area-fornitori>.**

Resta bene inteso che la seduta pubblica, in considerazione delle recenti disposizioni governative contenenti misure in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19, potrà avvenire in videoconferenza, trasmettendo a ciascun operatore che ha manifestato il link a cui potersi collegare.

Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:

- a) ciascuna manifestazione d'interesse verrà contrassegnata con un numero progressivo, partendo da 1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza;
- b) seguirà l'estrazione di 10 (dieci) numeri, a mezzo di uno script in SQL su DataBase MySQL, utilizzando la funzione proprietaria RAND(), abbinando un numero casuale ad ognuno dei numeri dell'intervallo ed estrapolando 10 numeri con il numero casuale più grande;
- c) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato la manifestazione d'interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega. Le dieci manifestazioni d'interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le restanti manifestazioni d'interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate mediante pubblicazione sul sito dell'Ente.

I soggetti invitati non potranno, in sede di presentazione dell'offerta, modificare la forma giuridica con cui hanno presentato la manifestazione di interesse e sono stati quindi qualificati dall'A.Di.S.U., salve le eccezioni consentite dal Codice.

Qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci, l'A.Di.S.U. inviterà tutti i manifestanti senza procedere ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero minimo.

L'A.Di.S.U. avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida. L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all'avviso per indagine di mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo.

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In conformità all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21.11.2020, l'aggiudicazione dei servizi sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 2,

comma 2-bis del D.L.189/2016 come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156.

Si procederà con applicazione del sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8 del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020.

14) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, come meglio specificato nella lettera successiva di invito e disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17/02/2016.

Pertanto, i soggetti che in riscontro al presente avviso avranno inviato, nei termini sopra indicati, la manifestazione di interesse, che risultino in possesso dei requisiti richiesti, e che verranno selezionati ed invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata, dovranno registrarsi al sistema AVCpass, con le modalità previste dalla lettera di invito e relativo disciplinare di gara.

15) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della selezione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;
- il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto;
- titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.) con sede in Via Benedetta n. 14 – 06123 Perugia;
- L'A.Di.S.U. garantisce in ogni momento all'interessato che ne presenti istanza in forma scritta l'esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

16) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si precisa che gli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, dovranno dichiarare in tale sede, di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza.

Allegati:

È allegato al presente avviso:

- **Modello - Manifestazione di interesse**
- **Determinazione dei corrispettivi**

Il Dirigente del Servizio III
Dott. Gianluca Sabatini